GIGLIO & Partners

Dottori Commercialisti e Revisori legali

News per i Clienti dello studio

Dr. Renato Giglio

Dr. Antonio Piras

Dr. Alessandro Ambrosio

Dr. Marco Ferrigno



Ai Gentili Clienti Loro sedi

"Rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni"

(Legge 205/2017, ART. 1, commi 997 e 998)

Gentile Cliente

Con la presente circolare (*) vogliamo informarLa che la legge di Bilancio 2018 ha previsto la riapertura dei termini per la rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni.

Si tratta di una agevolazione prevista per la prima volta nella legge Finanziaria del 2002 (L. 448/2001, articoli 5 e 7) e poi riesposta, pressoché costantemente, con numerosi interventi legislativi, l'ultimo dei quali ai commi 997 e 998 della legge 205/2017.

La norma consente di rideterminare il costo fiscale dei beni che, in caso di cessione, genererebbero plusvalenza ai sensi dell'articolo 67 del Dpr 917/1986.

La rivalutazione permette, infatti, di assumere, in luogo del costo o valore iniziale del bene oggetto della rivalutazione, quello indicato nella perizia di stima con l'esito di far emergere, in caso di cessione, una minor plusvalenza (fino ad annullarla) e quindi di ridurre la tassazione.

La rideterminazione riguarda il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e il valore delle partecipazioni detenute in società non quotate posseduti dalle persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all'articolo 5 del Tuir, nonché enti non commerciali.

GIGLIO & PARTNERS

Il termine ultimo entro cui porre in essere gli **adempimenti previsti** dalla norma in commento è **il 30 giugno 2018**.

In particolare, entro questa data, è necessario:

redigere e giurare la perizia di stima a cura di un professionista abilitato

- a) iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e gli iscritti nell'elenco dei revisori legali dei conti, per la redazione delle perizie di stima delle partecipazioni societarie
- b) iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, per la redazione di perizia di stima dei terreni
- versare l'imposta sostitutiva dell'8% in un'unica soluzione o oppure rateizzare in un massimo di tre rate di pari importo.

In caso di versamento rateale le altre rate devono essere versate entro il 30 giugno degli anni successivi maggiorate del 3% annuo a titolo di interessi.

NOTA BENE

Al fine di decidere se vi è convenienza ad aderire alla rideterminazione dei valori è necessario confrontare il carico fiscale determinato dalla rivalutazione (che è una imposta sostitutiva) con gli importi che sarebbero dovuti in caso di tassazione ordinaria.

A tale proposito si osserva:

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Con riferimento alle partecipazioni si deve tener conto del fatto che le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate realizzate nel 2018 **concorrono a formare il reddito per 58,14% (non più 49,72%)** mentre quelle non qualificate sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%.

A partire dal 1° gennaio 2019, in virtù di quanto previsto dai commi 999 e seguenti della legge di Bilancio 2018, su tutte le plusvalenze da cessione quote, a prescindere dalla percentuale di possesso (qualificate o meno) troverà applicazione la tassazione mediante imposta sostitutiva del 26 per cento.

Occorre quindi confrontare l'ammontare che deriverebbe dall'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'8% sul valore di perizia con quello che deriverebbe dalla tassazione della plusvalenza con le regole ordinarie prima viste. Tenuto conto dell'aliquota di rideterminazione dell'imposta nella misura dell'8%, se la plusvalenza è di lieve entità conviene solitamente applicare la tassazione ordinaria pari al 26% della plusvalenza stessa.

GIGLIO & PARTNERS

TERRENI

La cessione di un terreno edificabile da parte di una persona fisica, società semplice o soggetti ad essi equiparati genera sempre plusvalenza (assoggettata a tassazione ordinaria) mentre la cessione di un terreno agricolo genera plusvalenza solo se posseduto da meno di cinque anni.

Si ricorda che le Circolari dello studio sono scaricabili dal sito al link http://www.studiogiglio.com/blog/

Vi invitiamo anche a seguirci su Facebook, per rimanere costantemente aggiornati sui servizi offerti dallo Studio (https://www.facebook.com/studiogiglioepartners/)

Si resta a disposizione.

Alghero, lì 16 gennaio 2018

(*) Fonte: Il Sole 24 Ore